

determinare quale specie di esecuzione si debba applicare. È dunque infondata l'affermazione del ricorrente che ciascun creditore sia libero di procedere nel modo che più gli aggrada. La procedura da seguirsi è fissata dall'ufficiale esecutore in conformità di legge, e questa all'art. 39 stabilisce che « quando il debitore è iscritto nel registro di commercio in una delle qualità sottoindicate » (fra le quali quella occupata nel caso concreto dal debitore Antonini), l'esecuzione debba essere proseguita in via di fallimento, senza fare nessuna distinzione a riguardo della natura del debito, tanto se si tratta di un debito personale che di un debito sociale. È chiaro del resto che solo in tal modo si poteva raggiungere quella parità di trattamento voluta dalla legge in favore delle persone che vantano dei crediti verso uno dei debitori indicati all'art. 39. Imperocchè se fosse lecito al creditore, o all'ufficiale esecutore, di procedere a loro beneplacito, in via di pegno o in via di fallimento, sarebbe quasi impossibile ai terzi, che vantano essi pure dei crediti, di salvaguardare i loro diritti di fronte al primo creditore procedente, sia per la difficoltà di aver conoscenza delle esecuzioni incoate, sia perchè spesse volte, il loro titolo di credito non essendo ancora liquido, sarebbe loro impossibile di proseguire eventualmente l'esecuzione.

3° Il pignoramento eseguito di fronte al debitore non era dunque regolare. E tale irregolarità era tale, stante il testo categorico dell'art. 39, che l'autorità di vigilanza avrebbe potuto intervenire anche d'ufficio, senza attendere reclami. Ciò posto, non è il caso di esaminare se il ricorso sia stato inoltrato in tempo utile o meno, e se i ricorrenti erano o meno autorizzati ad inoltrarlo. L'annullazione del pignoramento in favore della Banca Credito Ticinese si impone da sè, indipendentemente dalla questione di sapere se i termini prescritti dalla legge siano stati osservati (ved. fra altro Arch. II, 17).

Per questi motivi,

La Camera di Esecuzione e Fallimento
pronuncia:

Il ricorso della Banca Credito Ticinese è respinto.

107. Sentenza del 28 ottobre 1899 nella causa
Donati-Zanetti.

Applicabilità dell'art. 109 o dell'art. 107 L. E. e F. ?

1° La ricorrente è figlia della signora Marianna Zanetti-Regli, impetita dai fratelli Berta, in Giubiasco, e dalla Banca popolare di Bellinzona in pagamento di una somma complessiva di fr. 4524 35. Il 12 novembre 1898 essendo stati pignorati alla debitrice, nella sua abitazione a Bironico, diversi beni mobili ed immobili, gli stessi vennero rivendicati dalla ricorrente come sua proprietà. Ma tale pretesa non venne riconosciuta dai creditori, perciò l'Ufficio di Esecuzione e Fallimenti fissava alla rivendicante un termine di 10 giorni per far valere le sue ragioni in giudizio (art. 107 della legge E. e F.). La ricorrente ricorse contro questo provvedimento dell'ufficio all'autorità di vigilanza, adducendo: che in virtù di un atto notarile 3 settembre 1898 era divenuta proprietaria di tutta la sostanza stabile, semovente e mobile della signora Regli-Zanetti; che essa era nel pieno e completo godimento delle cose acquisite; che dimorava a Bironico ed esercitava tutti i diritti e le ragioni di proprietaria e padrona; che di conseguenza non toccava a lei, ma bensì ai creditori precedenti di farsi attori, in applicazione di quanto dispone l'art. 109 e non dell'art. 107 della legge E. e F. A prova di queste asserzioni la ricorrente produceva l'atto notarile 3 settembre 1898, nel quale è detto che la vedova Regli-Zanetti, trovandosi in età avanzata e in condizioni da non poter più continuare la gestione della propria sostanza, vende e cede *coll'immediata traslazione di possesso e proprietà di diritto e di fatto* alla propria figlia Carmela Zanetti, moglie del signor Gius. Donati, tutta la propria sostanza mobile, semovente e stabile (meno alcuni N^{ri} di mappa) contro l'obbligo dell'acquirente di assumersi il pagamento delle ipoteche gravitanti sopra la sostanza medesima, ascendenti all'incirca al prezzo reperibile dei beni ceduti.

2° Malgrado tale documento, le istanze cantonali di vigi-

lanza, inferiore e superiore, respinsero il ricorso, partendo dal punto di vista che per l'applicazione dell'art. 107 o 109 della legge E. e F. era di importanza capitale non la proprietà, ma il possesso effettivo degli oggetti pignorati e che questo possesso, da quanto rilevavasi degli atti, doveva ritenersi in favore della debitrice.

L'autorità superiore di vigilanza aggiunge a questa motivazione quanto segue: un'atto di vendita, fatto in forma pubblica, può comprendere tutte le clausole le più espliciti circa la trasmissione del possesso a favore del compratore, senza che perciò la cosa venduta sia passata nell'effettivo e materiale possesso dell'acquirente. È la semplice materiale detenzione quella che sta a base degli art. 106-109 della legge E. e F., e non già il diritto al possesso della cosa da rivendicare; e detta norma vale tanto pei mobili come per gli stabili, come è stato a più riprese giudicato al Tribunale federale. La trasmissione della proprietà e del possesso al mezzo di documento pubblico non basta quindi per l'applicabilità dell'art. 109. Il rivendicante deve provare l'effettivo godimento, la possibilità di immediata e materiale disposizione, ciò che non poteva farsi nel caso concreto gli enti staggiti essendo stati pignorati nelle mani della debitrice, e ciò che non fu nemmeno allegato dalla ricorrente.

3° È contro questa decisione, in data del 14 luglio 1899, che la signora Donati-Zanetti ricorre al Tribunale federale. Essa spiega anzitutto che la vendita 3 settembre 1898 venne fatta pel motivo che avendo la signora Regli-Zanetti dilapidato in gran parte la sua sostanza, era assolutamente necessario di porre un ripiego alla sua amministrazione. Ora invece di farla interdire, per sentimento filiale si escogitò di ricorrere alla cessione in atti, per dare alla figlia il mezzo di liquidare la posizione. In virtù di questo atto la ricorrente ha ottenuto anche l'immissione nel possesso effettivo degli stabili oppignorati. Asserendo il contrario l'Autorità superiore di vigilanza ha urtato contro il disposto dell'art. 709 del Codice civile ticinese, il quale dispone che « l'immissione » in possesso degli stabili ha luogo dal momento del con-

» tratto » ed ha violato il principio di procedura ticinese, secondo il quale le dichiarazioni contenute in un atto pubblico, e quindi in un atto notarile, fanno fede sino ad iscrizione per falso ed a prova in contrario. Che la ricorrente non abbia allegato di avere il possesso materiale degli stabili in questione, è cosa affatto contraria alla verità. Coll'istrumento 3 settembre 1898 si è ossequiato anche ai disposti dell'art. 199 e 200 del CO. per ciò che riguarda i mobili. Del resto chi abita una casa, è ritenuto di avere anche il godimento dei mobili ivi contenuti. La debitrice non ha contestato la rivendicazione della ricorrente; essa non ha contestato che la propria figlia, quale cessionaria, era in possesso delle cose staggite. Ora se la debitrice ammette di non essere in possesso degli oggetti pignorati, come è possibile di applicare l'art. 107? Nella peggiore delle ipotesi, coabitando la ricorrente colla madre, essa avrebbe in ogni caso la condetenzione e ciò basterebbe per far decidere la controversia in suo favore. La ricorrente domanda perciò l'annullazione della sentenza dell'Autorità superiore di vigilanza e che il Tribunale federale abbia a dichiarare applicabile l'art. 109, non l'art. 107 della legge E. e F.

4° Rispondendo i creditori, Fratelli Berta, obiettano in primo luogo che il Tribunale federale non è competente per occuparsi del ricorso, trattandosi di una questione di possesso e quindi di una semplice questione di fatto; subordinatamente che i beni oppignorati si trovavano in possesso della debitrice e non della ricorrente, e che per confessione stessa della ricorrente l'istrumento 3 settembre 1898 non è altro che un atto stipulato in frode dei creditori.

In diritto :

1° È a ragione che l'istanza cantonale dichiara che per l'applicazione dell'art. 109 o dell'art. 107 della legge E. e F. tutto dipende dal vedere chi sia effettivamente il detentore degli oggetti pignorati. Se è il debitore che ne ha il possesso, è l'art. 107 che deve applicarsi, indipendentemente dal fatto se il possesso sia esercitato per conto suo o per conto di un altro. La questione di sapere per conto ed in nome di chi

lo stesso venga esercitato, può sollevarsi solo nel caso in cui i beni staggiti non si trovassero in mano del debitore, ma vi fossero dubbi che quest'ultimo ne abbia tuttavia la detenzione per l'intermezzo di un terzo. Se ciò fosse realmente, si dovrebbe anche in tal caso procedere secondo l'art. 107.

2° L'istanza cantonale ha dunque giudicato rettamente dichiarando che un semplice contratto di vendita, stipulante il trapasso immediato in favore del compratore della proprietà e del possesso, non basta per costituire la detenzione effettiva di cui agli art. 106 e seguenti della legge federale, ma che è necessario inoltre la consegna e l'occupazione degli enti acquisiti. Ciò risulta chiaramente dal riflesso che la nozione del possesso, in quanto essa determina la posizione delle parti di attore o di convenuto nell'azione di rivendicazione, è una nozione di diritto federale, affatto indipendente dai disposti del diritto cantonale, in forza dei quali il possesso di uno stabile può essere ottenuto anche solo mediante contratto.

3° Ciò posto, il litigio si riduce ad una semplice questione di fatto, ossia alla questione di sapere se la madre della ricorrente abbia realmente la detenzione degli oggetti pignorati. Ora non risulta che ammettendo tale possesso l'istanza cantonale abbia giudicato in opposizione agli atti. Il rimprovero che le muove la ricorrente di aver ritenuto che il possesso effettivo non sia mai stato da lei rivendicato, nel mentre essa ha sempre sostenuto di avere il godimento degli enti pignorati, si spiega pel fatto che tale pretesa fu sempre sollevata unicamente in relazione agli effetti dell'atto di compera, ma mai come conseguenza di una occupazione effettiva avvenuta da parte della compratrice. In tal senso si deve interpretare anche l'osservazione contenuta nel ricorso al Tribunale federale, secondo la quale la ricorrente, nell'ipotesi più sfavorevole, « coabiterebbe » colla debitrice ed avrebbe quindi il compossesso degli enti in questione. In ogni caso, non sarebbe niente affatto provato che la ricorrente abiti presso la di lei madre a Bironico e non col proprio marito, come è da presumersi naturalmente. L'indirizzo

che figura sopra alcune lettere prodotte in atti è anzi adatto a far ritenere il contrario.

Per questi motivi,

La Camera di Esecuzione e Fallimento

pronuncia:

Il ricorso è respinto.

108. Entscheid vom 7. November 1899
in Sachen Betreibungs- und Konkursamt
Solothurn-Lebern und Konforten.

Weibergutsansprache; Rückzug derselben; Pfändung durch Gläubiger der Ehefrau; Bestreitung; Vorgehen nach Art. 106 ff. Betr.-Ges.

I. Im Konkurse des Josef Obrecht, Fabrikanten in Grenchen, machte die Ehefrau des Gemeinschuldners, Amalie geb. Kefler, eine Weibergutsansprache von 85,436 Fr. 30 Cts. geltend. Die Ansprecherin wurde im Kollokationsplan für die privilegierte Hälfte dieses Betrages in Klasse IV angewiesen. Gegen diese Kollokation hatten G. Krentel & Cie. und sieben andere Gläubiger des Obrecht rechtzeitig Klage erhoben, mit den Begehren, es sei die Forderung der Frau Obrecht als nichtbestehend und ungültig zu erklären und aus dem Kollokationsplan auszuweisen, und es sei die frei werdende Summe den Klägern zuzusprechen, soweit zur Deckung ihrer Forderungen erforderlich. Diesen Rechtsbegehren hat sich Frau Obrecht am 18. Juli 1899 unterzogen. Am 20. Juli erwirkten zwei Gläubiger derselben, Henzi & Kully und Solothurner Hilfskasse, auf ihre Weibergutsansprache im Konkurse ihres Ehemanns Arrest, an dessen Stelle später nach angehobener Betreibung definitive Pfändung trat. Auf der Pfändungsurkunde wurde bemerkt, daß auf die Frauengutsforderung die acht Gläubiger, die dieselbe im Konkurse des Ehemanns Obrecht angefochten hatten, Anspruch erheben; es wurde den pfändenden Gläubigern eine zehntägige Frist zur Bestreitung dieser Ansprüche ge-